



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 612
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 1° agosto 2016

I N D I C E

Commissioni permanenti2^a - Giustizia:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Plenaria (notturna)</i>	» 16

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

GIUSTIZIA (2ª)

Lunedì 1° agosto 2016

Plenaria

324ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

(381) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

- (1456) LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
- (1587) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
- (1681) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
- (1682) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
- (1683) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
- (1684) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
- (1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale
- (1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
- (1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione
- (1905) BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
- (1921) Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
- (2103) CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
- (2295) Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 luglio, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che riprendono le votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 17, in riferimento ai quali i relatori e il rappresentante del Governo avevano già espresso i pareri.

È quindi posto ai voti l'emendamento 17.8, che risulta non approvato.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 17.9, 17.10 e 17.11. È invece dichiarato decaduto, in assenza del proponente, l'emendamento 17.12.

Con riferimento all'emendamento 17.13, interviene in dichiarazione di voto il senatore PALMA (FI-PdL XVII), il quale ricorda che l'emenda-

mento in esame prevede di portare da cinque a dieci giorni il termine per la richiesta di incidente probatorio nell'ipotesi di cui al nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 360 del codice di procedura penale. In sostanza l'emendamento citato, come del resto quelli precedenti relativi all'articolo 335 del codice di procedura penale sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato, è volto a garantire il diritto alla difesa nell'ambito delle indagini preliminari che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, risulta alquanto compresso. Invita pertanto i relatori e il Governo a rivalutare positivamente l'emendamento *de qua*.

Il ministro ORLANDO esprime, a modifica del parere precedentemente espresso, un orientamento favorevole sull'emendamento 17.13.

Quindi anche i RELATORI trasformano il parere già espresso in senso favorevole.

Pertanto l'emendamento 17.13, messo in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 17.14, fatto proprio dalla senatrice FILIPPIN (*PD*) in assenza dei proponenti, è posto ai voti e approvato.

Con riferimento all'emendamento 17.15 interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale osserva che la proposta in esame – volta a sostituire il comma 5 dell'articolo 17 in ordine alle modifiche relative all'articolo 407 del codice di procedura penale sull'obbligo del pubblico ministero ad esercitare l'azione penale ovvero a richiedere l'archiviazione – non si discosta molto dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, se non per la collocazione del rapporto tra Procuratore generale e pubblico ministero nell'ambito dell'articolo 412 del codice di procedura penale e non già nell'articolo 407.

L'emendamento 17.15, posto quindi in votazione, risulta non approvato.

Con una distinta votazione è altresì respinto l'emendamento 17.16.

In ordine all'emendamento 17.17, fatto proprio dal senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) in assenza del proponente senatore Giovanardi, interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale sottolinea il valore della proposta in esame ai fini del diritto di difesa, in quanto essa è volta ad attribuire al giudice il compito di verificare che non ci siano stati ritardi negli adempimenti di cui all'articolo 335 del codice di rito ai fini delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

Interviene quindi il ministro ORLANDO, il quale osserva che l'emendamento in esame è solo volto ad esplicitare un principio di tipo generale, già presente nell'ordinamento. Nella consapevolezza che il testo in

esame risulti perfettibile sotto il profilo dei rapporti tra il procuratore generale e il pubblico ministero, il Governo si assume l'impegno a rivisitare la disposizione anche alla luce del dibattito svolto in Commissione.

Più in generale il Ministro fa presente che, nell'ambito della Commissione ministeriale di studio presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione, dottor Giovanni Canzio, si è svolto un approfondito confronto sul futuro «destino delle Procure generali»; a fronte delle posizioni favorevoli alla soppressione di tali strutture è prevalso l'orientamento volto al mantenimento e al rafforzamento delle stesse, con particolare riferimento alla revisione dei poteri di controllo del procuratore generale nei confronti delle procure della Repubblica. In questa ottica si proverà a rivedere la disposizione di cui si sta discutendo in vista dell'esame in Assemblea.

Il relatore CASSON (*PD*), condividendo in linea generale le osservazioni del Ministro, osserva tuttavia che il problema del rapporto tra procure generali e pubblico ministero è molto complesso, riguardando l'assetto ordinamentale, e dunque tale da dover essere approfondito adeguatamente.

Quindi l'emendamento 17.17, posto ai voti, risulta non approvato.

Essendo ritirato l'emendamento 17.18, si passa all'emendamento 17.19.

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale esprime perplessità sugli effetti della proposta emendativa in esame che, da un lato, è volta a portare a sei mesi il termine per l'esercizio dell'azione penale nell'ipotesi di cui al primo periodo del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 407 del codice di procedura penale; dall'altro inspiegabilmente prevede di portare fino a quindici mesi il termine per l'avvio dell'azione penale nei casi di cui al comma 2 lettera *a*) n. 1), 3) e 4) del citato articolo 407. Sotto tale profilo osserva che una volta di più risultano lesi i diritti di difesa dell'imputato e dunque violato il principio di parità delle parti del processo.

Dopo che anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) è intervenuto sul punto chiedendo ai relatori e al Governo di rivalutare il parere sull'emendamento in esame, il senatore LUMIA (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 17.19, nel senso di prevedere solo il termine di quindici mesi per l'esercizio dell'azione penale ovvero per la richiesta di archiviazione per i reati particolarmente gravi di cui al comma 2, lettera *a*), n. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 407.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce ancora una volta che occorre valutare le conseguenze di un termine così lungo nel tempo per l'avvio dell'azione penale.

Il relatore CASSON (*PD*) sottolinea che il termine di quindici mesi è riferito a reati particolarmente gravi.

Il senatore LUMIA (*PD*) modifica quindi l'emendamento 17.19 nell'emendamento 17.19 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che – con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO – è posto ai voti e approvato.

È quindi precluso l'emendamento 17.20.

Viene poi approvato l'emendamento 17.21.

Risulta invece respinto l'emendamento 17.22.

Dopo che viene ritirato l'emendamento 17.23, è dichiarato decaduto l'emendamento 17.24 per assenza del proponente.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 17.25, 17.26 e 17.27.

Con riferimento all'emendamento 17.28, interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il ministro ORLANDO ed i RELATORI, mutando il proprio parere sull'emendamento in esame, esprimono un orientamento favorevole e pertanto l'emendamento 17.28, messo in votazione, risulta approvato.

Con riferimento all'emendamento 17.29, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) accoglie la riformulazione proposta dai RELATORI, nel senso di prevedere la soppressione delle sole lettera *a*) e *b*) del comma 7 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 17.29 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 17.29 (testo 2), messo congiuntamente ai voti con l'identico emendamento 17.31, è approvato.

Con distinta votazione risulta altresì approvato l'emendamento 17.30.

È quindi precluso l'emendamento 17.32, mentre sono ritirati gli emendamenti 17.33 e 17.34. È poi respinto l'emendamento 17.35, mentre sono ritirati gli emendamenti 17.36, 17.37 e 17.38.

Con distinte votazioni sono respinti l'emendamento 17.39, fatto proprio dal senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), e l'emendamento 17.40.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45 e 17.46.

Con riferimento all'emendamento 17.47 volto a sopprimere il comma 11 dell'articolo 17, contenente una disposizione transitoria, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

L'emendamento, posto in votazione, risulta infine respinto.

Sono quindi decaduti gli emendamenti 17.48 e 17.49.

Essendo stati trasmessi i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, si riprende l'esame degli emendamenti accantonati in riferimento all'articolo 13.

I RELATORI raccomandano l'approvazione dell'emendamento 13.20000, mentre sul subemendamento 13.20000/1 e sull'emendamento 13.20000/2 il parere è contrario.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 13.20000/1.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto per sostenere il subemendamento 13.20000/2 che è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, nn. 1), 4) e 5), del codice penale, ribadendo che alcuni tipi di reato sottendono un valore sociale che non può essere rimesso alla mera disponibilità delle parti.

Inoltre ravvisa degli effetti applicativi distorsivi della norma che prevede la procedibilità a querela solo per i reati contro la persona puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, trascurando i reati puniti con pena pecuniaria.

Interviene poi il senatore GIARRUSSO (*M5S*) il quale preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 13.20000 dei relatori che demanda a querela di parte una serie di reati di particolare gravità e pericolosità sociale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) preannuncia invece il proprio voto favorevole, osservando che l'emendamento dei relatori è senz'altro più accettabile del testo base dal punto di vista della chiarezza normativa, per quanto concerne la differenziazione tra la procedibilità a querela di parte di alcune tipologie di reato e la procedibilità d'ufficio per altre categorie di reati. Esprime cionondimeno delle perplessità sul contenuto dell'emendamento medesimo.

Il ministro ORLANDO chiarisce che il Governo e i relatori hanno cercato di mettere a punto un testo alla luce del dibattito svolto in Commissione.

Il relatore CASSON (*PD*), condividendo le osservazioni del ministro Orlando, replica al senatore Giarrusso, osservando che il testo dei relatori in esame specifica meglio i reati che sono procedibili a querela.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che tutti i reati contro la persona dovrebbero essere procedibili d'ufficio non potendosi equiparare i delitti contro la persona e quelli contro il patrimonio.

Posto ai voti, il subemendamento 13.20000/2 è respinto.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), BUCCARELLA (*M5S*) e il correlatore CASSON (*PD*), il quale, alla luce del dibattito testé svolto, modifica l'emendamento 13.20000, riformulandolo nell'emendamento 13.20000 (testo 2).

L'emendamento 13.20000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, con i pareri favorevoli del GOVERNO e dei RELATORI, è quindi messo in votazione e approvato. È conseguentemente precluso l'emendamento 13.14.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) chiede alcune delucidazioni sul subemendamento 13.10000/1.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), alla luce del rilievo del senatore Lo Giudice, modifica il subemendamento 13.10000/1 nel subemendamento 13.10000/1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il subemendamento 13.10000/1 (testo 2) è messo in votazione e risulta approvato. Sono quindi preclusi i subemendamenti 13.10000/2 e 13.10000/3.

Poi è approvato l'emendamento 13.10000, come modificato.

Gli emendamenti identici 13.39, 13.40 e 13.41 nonché, gli emendamenti 13.47, 13.48, 13.49, 13.50 e 13.51 sono anch'essi preclusi dalla approvazione dell'emendamento 13.20000 (testo 2).

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 36, in materia di intercettazioni, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene a sostegno di alcuni emendamenti a sua firma, non potendo intervenire nella seduta prevista per questa sera, nell'ambito della quale si esamineranno i medesimi emendamenti. In particolare richiama l'attenzione sul subemendamento 36.2000/2, che è volto ad impedire la trascrizione delle comunicazioni concernenti i dati sensibili salvo che il pubblico ministero, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedimentali, ne rilasci a tal fine specifica autorizzazione. In sostanza l'emendamento è volto ad impedire che siano trascritte e, dunque, rese potenzialmente pubbliche

delle conversazioni che, pur essendo irrilevanti ai fini giudiziari e procedurali, molto spesso sono assai lesive del diritto alla riservatezza delle persone.

Il relatore CASSON (*PD*) osserva che l'emendamento 36.2000 contiene al n. 5) una previsione sostanzialmente analoga a quella sulla quale ha richiamato l'attenzione il senatore Palma.

Poi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si sofferma sull'emendamento 36.46 del quale raccomanda parimenti l'approvazione, in quanto volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 36 del testo in esame. Ritiene infatti priva di significato normativo, per il modo in cui è redatta, la disposizione che prevede la punibilità fino a quattro anni di reclusione della diffusione di intercettazioni effettuate «fraudolentemente». In subordine chiede che la norma sia riscritta anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 2032, 1844,176, 209, 286, 299, 381, 382, 384,
385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008,
1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709,
708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103**

Art. 13.

13.20000 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

a-bis) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

13.20000

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

ricordano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

a-bis) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

13.10000/1 (testo 2)

MUSSINI

All'emendamento 13.10000, al comma 1, sostituire la lettera «b-bis» con la seguente:

«b-bis) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento

alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

13.10000/1

MUSSINI

All'emendamento 13.10000, al comma 1, sostituire la lettera «b-bis» con la seguente:

«*b-bis*) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

13.10000

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) esclusivamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché della destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche».

Art. 17.

17.19 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», al terzo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».

17.19

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi»;*
 - al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».*
-

17.29 (testo 2)

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 7, sopprimere le lettere a) e b).

17.29

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 7.

Plenaria**325ª Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

indi del Presidente

D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Migliore.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

(381) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*
- (1456) LUMIA ed altri. – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

- (1681) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1693) *Nadia GINETTI ed altri.* – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- (1713) *CAMPANELLA ed altri.* – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- (1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri.* – *Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) *BARANI.* – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1921) *Maria MUSSINI ed altri.* – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2103) *CAPPELLETTI.* – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*
- (2295) *Nadia GINETTI.* – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*
- (1922) *D'ASCOLA ed altri.* – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione*
- (2457) *Patrizia BISINELLA ed altri.* – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*
- (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700,708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 2103 e 2295, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1922 e 2457 e conclusione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Su proposta dei RELATORI, la Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1922 e 2457 con il seguito dell'esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sui subemendamenti 14.1000/1 e 14.1000/2.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 14.1000.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma al subemendamento 14.1000/1.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive il subemendamento 14.1000/2.

Il subemendamento 14.1000/1 è quindi posto ai voti e respinto.

In esito a una successiva votazione risulta altresì respinto il subemendamento 14.1000/2.

È poi posto in votazione l'emendamento 14.1000, che risulta accolto.

Con il parere favorevole del ministro ORLANDO, la Commissione approva l'emendamento 16.3000.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 16.0.3000/1 e 16.0.3000/2.

Il parere del ministro ORLANDO è conforme sui subemendamenti e favorevole sull'emendamento 16.0.3000.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti i subemendamenti 16.0.3000/1 e 16.0.3000/2.

È quindi posto in votazione e accolto l'emendamento 16.0.3000.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime parere contrario sulle proposte emendative 36.1, 36.2, 36.4, 36.5, 36.45, 36.8, 36.9, 36.10, 36.11, 36.13, 36.14, 36.15, 36.44, 36.17, 36.2000/3, 36.2000/5, 36.2000/6, 36.2000/8, 36.2000/9, 36.2000/4, 36.2000/10, 36.2000/14, 36.20, 36.21, 36.22, 36.23, 36.47, 36.24, 36.25, 36.26, 36.27, 36.28, 36.48, 36.29, 36.30, 36.4000/1, 36.4000/2, 36.4000/3, 36.4000/4, 36.4000/5, 36.4000/6, 36.4000/7, 36.4000/8, 36.4000/9, 36.31, 36.32, 36.33, 36.34, 36.42, 36.43, 36.35, 36.36, 36.37, 36.38, 36.39, 36.40 e 36.41.

Esprime parere favorevole sulle proposte emendative 36.6 e 36.7 – identiche all'emendamento 36.1000 – 36.2000/1 e 36.2000/7. Invita al ritiro delle proposte 36.16, 36.2000/11, 36.2000/12 e 36.2000/13. Invita altresì al ritiro del subemendamento 36.2000/2, in quanto i contenuti di tale proposta sono sviluppati nell'emendamento 36.2000, di cui prospetta una riformulazione in un nuovo testo, nel quale il numero 5) termina con la frase «che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzando in tal caso la trascrizione ai sensi del citato comma 2». Fa quindi presente che i relatori si rimettono alla Commissione riguardo agli emendamenti

identici 36.18, 36.19 e 36.46. Modifica infine l'emendamento 36.3000 riformulandolo nell'emendamento 36.3000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte emendative presentate dai relatori.

Sono messi congiuntamente in votazione gli emendamenti 36.1, 36.2 e 36.4.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il quale richiama il contenuto di diverse audizioni di rappresentanti della Magistratura, nonché di opinioni espresse nel dibattito pubblico, dalle quali risulta l'inopportunità di un intervento del legislatore sulla materia delle intercettazioni, che già sono oggetto di una disciplina idonea a contemperare le esigenze investigative con la tutela della riservatezza. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del testo unificato in esame configurano oltretutto una delega legislativa eccessivamente generica, da cui deriva il rischio di interventi eccessivi sulla disciplina delle intercettazioni, tali da precludere per il futuro l'utilizzo di uno strumento che si è rilevato indispensabile al fine di rivelare condotte illegali o sconvenienti di esponenti di rilievo della vita politica ed economica. Le disposizioni di cui al testo unificato non sono dunque rispondenti agli interessi dei cittadini, mentre risultano funzionali alle aspettative di una classe politica ostile alla trasparenza.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che l'articolo 36 non comporta alcuna limitazione all'uso investigativo delle intercettazioni, che risulta semmai potenziato. Si sofferma quindi sulla necessità di conciliare i diritti di nuova generazione alla sicurezza e alla riservatezza: a tal fine occorre garantire la possibilità di raccogliere prove per mezzo delle intercettazioni e nel contempo precludere l'utilizzo del materiale privo di rilevanza penale. Dopo aver ricordato che il testo proposto non interferisce con il diritto di cronaca richiama l'attenzione sugli interventi a fini di autoregolamentazione di alcune procure della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura, i quali non possono che sollecitare il legislatore a intervenire approvando una normativa univoca. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Ha quindi la parola il ministro ORLANDO, il quale osserva che, in numerosi casi, la divulgazione di contenuti di intercettazioni ha interessato persone comuni, prive di rapporti con la politica. Pertanto le misure di cui all'articolo 36 non risultano rispondenti ad una specifica esigenza del personale politico. Piuttosto le disposizioni recate dal testo unificato sono tese a garantire una tutela uniforme a tutti i cittadini, a fronte dell'attuale rischio di trattamenti difformi nel territorio nazionale in conseguenza di interventi di autoregolamentazione spontanei e non coordinati delle singole

procure. Osserva quindi che le disposizioni in esame non hanno la finalità di restringere le possibilità di ricorso alle intercettazioni, quanto di ridurre il rischio di inclusione negli atti processuali di materiale estraneo al procedimento. Fa inoltre presente come il testo in esame consenta una maggiore ampiezza di intervento riguardo ai casi di reati contro la pubblica amministrazione e osserva che l'adozione di misure – che parrebbero essere auspiccate dagli esponenti del Movimento 5 Stelle – atte a ridurre la sfera del diritto alla riservatezza di soggetti particolari, quali quelli impegnati nelle istituzioni, postulerebbe, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, una specifica modifica della Costituzione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 36.5, 36.10, 36.2000/2, 36.19, 36.46, 36.47, 36.27, 36.48, 36.33, 36.42, 36.43, 36.36, 36.38, 36.39, 36.40 e 36.41, mettendo in evidenza la rilevanza delle linee guida recentemente emanate dal Consiglio superiore della magistratura in materia di intercettazioni.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) richiama l'attenzione sull'opportunità di una riflessione in merito in particolare alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 36, in quanto il richiamo al diritto di cronaca ivi contenuto può vanificare le tutele predisposte in materia di riservatezza. La questione appare particolarmente rilevante a suo giudizio in considerazione degli effetti più volte riscontrati dell'utilizzo giornalistico di materiale riguardante la vita privata.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 36.4. Prosegue dichiarando la propria intenzione di voto favorevole sugli emendamenti in votazione, facendo presente l'esigenza di prevenire interpretazioni strumentali delle disposizioni poste a tutela del diritto di riservatezza e sottolineando l'esigenza di disporre di un quadro normativo idoneo a garantire un'informazione corretta e utile ai cittadini. Il tema della tutela della reputazione e dell'immagine appare peraltro meritevole, in virtù della sua particolare delicatezza, di essere oggetto di un misura legislativa specifica; a tale proposito risulta incongruo l'inserimento di riferimenti a tale ambito in una legge di delega di ampia portata.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) interviene facendo riferimento alle linee guida del Consiglio superiore della magistratura concernenti il diritto di cronaca e l'utilizzo delle intercettazioni e ne osserva la concordanza con il codice deontologico dell'ordine dei giornalisti. Le regole già poste in tale ambito costituiscono un presidio di grande rilevanza a tutela della sfera privata.

Il relatore CASSON (*PD*) ribadisce il parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 36, il quale contempla anche numerose disposizioni che non riguardano la materia delle intercettazioni, sulla quale si è focalizzato il dibattito. La necessità di un intervento del legislatore in

tale ambito risulta peraltro evidente in seguito alle già richiamate iniziative delle procure e quindi del Consiglio superiore della magistratura, da cui deriva l'opportunità di disporre di norme generali di carattere cogente.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 36.1, 36.2 e 36.4, che la Commissione respinge.

Messi congiuntamente in votazione, risultano accolti gli emendamenti 36.1000, 36.6 e 36.7.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 36.45 che, posto in votazione, non è accolto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 36.8 e 36.9.

Per dichiarazione di voto favorevole ha la parola il senatore GIARRUSSO (*M5S*), il quale mette in evidenza la scarsa rilevanza sociale delle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 36, rispondente piuttosto a un interesse particolaristico della classe politica, anche a fronte della vigenza di un congruo quadro normativo. L'approvazione delle disposizioni richiamate non potrà quindi che ampliare la distanza fra la politica e la società civile, mentre appare necessario tener presente che l'assunzione di incarichi di rilevante importanza nelle istituzioni comporta necessariamente un affievolimento delle aspettative circa la tutela della riservatezza. Ricorda inoltre che non sussiste attualmente alcun rischio di una contrazione delle libertà personali, che sarebbero sacrificate a beneficio delle attività investigative.

Ritirati dai proponenti gli emendamenti 36.8 e 36.10, viene messo in votazione l'emendamento 36.9 che viene respinto.

Di seguito, l'emendamento 36.11, fatto proprio dalla senatrice STEFANI (*LN-Aut*), viene posto in votazione e respinto.

L'emendamento 36.12, posto in votazione, viene approvato.

Con successivi votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 36.13, 36.14, 36.15, 36.44, 36. 17.

L'emendamento 36.16 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 36.12.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 36.2000/2.

Procedendo con votazioni separate, risultano approvati i subemendamenti 36.2000/1 e 36.2000/7 e respinti i subemendamenti 36.2000/3,

36.2000/5, 36.2000/6, 36.2000/8, 36.2000/9, 36.2000/4, 36.2000/10, 36.2000/11, 36.2000/13.

Viene inoltre dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 36.2000/14.

Viene altresì ritirato il subemendamento 36.2000/12.

Il relatore CASSON (*PD*) modifica quindi l'emendamento 36.2000 riformulandolo nell'emendamento 36.2000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che recepisce la riformulazione da lui prospettata in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 36.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), intervenendo in dichiarazioni di voto, esprime la propria contrarietà giacché a suo giudizio la modifica tende ad estendere la delega.

Il relatore CASSON (*PD*) ricorda sul punto come sia già stato approvato il subemendamento 36.2000/1 che lascia fermi i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti.

Messo in votazione l'emendamento 36.2000 (testo 2), risulta approvato.

Con riferimento agli emendamenti 36.18, identico agli emendamenti 36.19 e 36.46, il senatore GIARRUSSO (*M5S*), pur apprezzando lo sforzo dei relatori per mitigare gli effetti delle norme introdotte attraverso l'emendamento 36.3000 (testo 2), insiste per la soppressione della lettera *b*) dell'articolo 36, evidenziando antinomie e sottolineando come la misura rischi di complicare la vita degli operatori del diritto e dei cittadini.

Il presidente BUCCARELLA nel rimarcare come la lettera *b*) punti a ridurre le captazioni private, potendo dunque comportare delle difficoltà per gli operatori del diritto, auspica a sua volta un voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore LUMIA (*PD*) propone di accantonare l'esame degli emendamenti 36.18, 36.19 e 36.46, tenuto conto delle questioni di rilievo contenute nella lettera *b*).

Il relatore CASSON (*PD*) evidenzia come, in caso di accantonamento dei predetti emendamenti, debbano essere accantonati altresì gli ulteriori emendamenti modificativi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 36.

Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti modificativi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 36.

Si pone poi in votazione l'emendamento 36.3000 (testo 2), che risulta approvato.

Sono quindi messi in votazione e respinti gli emendamenti 36.26, 36.27 e 36.28 di identico contenuto; sono altresì messi in votazioni separatamente gli emendamenti 36.29 e 36.30 che risultano respinti.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti l'emendamento 36.48 e il subemendamento 36.4000/1.

Viene altresì messo in votazione il subemendamento 36.4000/2, che viene respinto.

La seduta, sospesa alle ore 22,40, riprende alle 22,55.

Vengono messi in votazione i subemendamenti 36.4000/3, 36.4000/4 e 36.4000/5, che vengono respinti.

In merito al subemendamento 36.4000/6 interviene per dichiarazione di voto il senatore GIARRUSSO (M5S), che evidenzia che la formulazione del subemendamento è volta ad evitare che la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di ricorrere alle intercettazioni qui considerate risulti eccessivamente ristretta, come parrebbe avvenire invece con la formulazione dell'emendamento 36.4000 sul punto in questione.

Posto ai voti, il subemendamento 36.4000/6, è respinto.

Con successive votazioni separate, i subemendamenti 36.4000/7, 36.4000/8 e 36.4000/9 sono respinti.

Con riferimento all'emendamento 36.4000, il relatore CASSON (PD), nel proporre una ampia riformulazione del testo, 36.4000 (testo 2), pubblicato in allegato, sottolinea come l'intento perseguito sia quello di trovare un punto di equilibrio fra le possibilità offerte dalla tecnologia ed i limiti che devono essere stabiliti di fronte al rischio di un eccesso di violazione della *privacy*.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) evidenzia come, a suo giudizio, si stia cercando di mettere in difficoltà chi indaga sui reati commessi in questo Paese; l'uso di questi strumenti tecnologici andrebbe viceversa ampliato ad un novero più esteso di reati. Rileva altresì in modo critico la scelta di stabilire mediante decreto ministeriale i requisiti tecnologici di tali strumenti.

Il sottosegretario MIGLIORE evidenzia, al riguardo, come il rinvio ai decreti ministeriali corrisponda alla necessità di avere strumenti conformi alle normative vigenti, definite in modo puntuale, proprio per venire in-

contro alle imprescindibili finalità di trasparenza. Sottolinea, inoltre, come non sia in atto alcun tentativo di depotenziare i controlli, né di porre limiti alle attività di indagine. Come segnalato in più circostanze, occorre stabilire un bilanciamento tra le esigenze di libertà e quelle della sicurezza, secondo i principi propri di un Paese civile ed in linea con una consolidata giurisprudenza.

Il senatore LUMIA (*PD*) suggerisce quindi un'ulteriore riformulazione del testo dell'emendamento 36.4000 (testo 2).

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), propone una definizione più precisa dell'espressione *virus*, utilizzata nel testo e rileva criticamente come la norma apra la possibilità per la polizia giudiziaria di avvalersi di consulenti tecnici ovvero di persone estranee all'apparato dello Stato.

Il presidente D'ASCOLA suggerisce di utilizzare l'espressione «catturatore informatico» in sostituzione di *virus*.

Il sottosegretario MIGLIORE specifica come la Procura Nazionale Antimafia, come anche la Pubblica amministrazione, utilizzino già da tempo programmi sofisticati forniti da privati a seguito di regolari gare e come, in concreto, non vi siano alternative a tale soluzione.

Il relatore CASSON (*PD*) osserva come si stia intervenendo su una situazione già consolidata da tempo, ma come sia necessario stabilire un quadro normativo più certo. Tenendo conto del dibattito svoltosi modifica quindi l'emendamento 36.4000 (testo 2), riformulandolo nell'emendamento 36.4000 (testo 3), pubblicato in allegato.

L'emendamento 36.4000 (testo 3) viene infine posto in votazione ed approvato.

Di seguito viene posto in votazione l'emendamento 36.31 che viene respinto.

Gli emendamenti 36.32, 36.34, 36.43, 36.35 e 36.37 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 36.33, 36.42, 36.36 e 36.39 vengono ritirati dai proponenti.

L'emendamento 36.38, fatto proprio dal senatore BUCCARELLA (*M5S*), posto in votazione, viene respinto.

Gli emendamenti 36.40 e 36.41 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'esame procede quindi con gli emendamenti accantonati in precedenza e relativi alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 36.

Il relatore CUCCA (PD) propone una riformulazione dell'emendamento 36.18 in cui possa essere previsto un dolo specifico nel caso in cui la diffusione di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni effettuate fraudolentemente possa recare danno alla reputazione o all'immagine altrui.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) non accetta la riformulazione proposta.

I RELATORI, a modifica dei pareri precedentemente espressi, esprimono parere contrario sugli emendamenti, di identico contenuto, 36.18, 36.19 e 36.46.

Posti in votazione gli emendamenti 36.18, 36.19 e 36.46 risultano respinti.

Gli emendamenti 36.20, 36.23 e 36.47 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 36.21, 36.22, 36.24 e 36.25, posti in votazioni separate risultano respinti.

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento.

Posta in votazione la proposta 21.Coord.1 – pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 27 luglio – viene approvata.

La proposta 21.Coord.2 – pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 27 luglio – viene ritirata.

Sono quindi separatamente poste in votazione ed approvate le proposte 21.Coord.3 – pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 27 luglio –, 21. Coord.4, 22.Coord.1, 35.Coord.1, 35.Coord.2 e 36.Coord.1, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 24.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384,
385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709,
1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693,
1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457**

Art. 36.

36.2000 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, disponendo in particolare che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza

di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del comma 2 citato.».

36.2000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, disponendo in particolare che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la fondatezza».

36.3000 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione».

36.3000

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «tenendo conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione».

36.4000 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporle, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede».

36.4000 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del *virus*, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica e sicurezza;

fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporle, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede».

36.4000

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del *virus*, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa salvo si proceda per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o 416 del codice penale; la registrazione audio si attivi solo con il dispositivo in stato di *stand-by* al fine di escludere l'intercettazione di contestuali comunicazioni informatiche, telefoniche o telematiche; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da

emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione del sistema informatico del dispositivo mobile in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica e sicurezza».

21.Coord.4

I RELATORI

Al comma 6, al capoverso 2, sopprimere le parole: «Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato.»

22.Coord.1

I RELATORI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, come introdotto dal comma 2, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

35.Coord.1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole «per la riforma della disciplina del processo penale» con le altre «per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale».

35.Coord.2

I RELATORI

Al secondo comma, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati».

36.Coord.1

I RELATORI

Al comma 1,

alla lettera f), dopo le parole «prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare» inserire le altre «avverso la sentenza di proscioglimento, nonché»;

alla lettera g) dopo le parole «prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare» inserire le altre «avverso la sentenze di condanna, nonché»;

dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;».
